REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 26 novembre 2015 n.172

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.13 del 19 novembre 2015;
ValendoCi delle Nostre Facoltà;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

RATIFICA DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA DI AZERBAIJAN SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Azerbaijan sulla Promozione e Protezione reciproca degli Investimenti (Allegato A), firmato a New York il 25 settembre 2015, a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 novembre 2015/1715 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

AGREEMENT

between
the Government of the Republic of San Marino
and
the Government of the Republic of Azerbaijan
on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments

The Government of the Republic of San Marino and the Government of the Republic of Azerbaijan, hereinafter referred to as the "Contracting Parties",

DESIRING to intensify economic cooperation to the mutual benefit of both Contracting Parties and to maintain fair and equitable conditions for investments by investors of one Contracting Party in the state territory of the other Contracting Party,

RECOGNISING that the promotion of international investment flows and the protection of investments of one Contracting Party in the State territory of the other Contracting Party on the basis of this Agreement will be conducive to stimulation of business initiatives,

DESIRING to achieve these objectives in a manner consistent with the protection of health, safety, and the environment and the promotion of sustainable development,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1
Definitions

For the purpose of this Agreement:

1. The term "Investment" means every kind of asset established or acquired directly by an investor of one Contracting Party wholly or exclusively in the state territory of the other Contracting Party in accordance with the national legislation of the latter Contracting Party including, in particular, though not exclusively:
   a. movable and immovable property or any property rights such as mortgages, liens, pledges, leases, usufruct and similar rights;

b. a company, or shares, stocks, or other form of participation in a company and debentures;
c. money, claims to money or claims to performance under contract having a financial value;
d. intellectual property rights, (copyrights, related rights, rights to integrated topographies of integrated circuits and databases, rights to inventions, utility models, industrial designs trademarks and geographical indications, business names), technical processes, know-how (commercial secrets) and rights to selection inventions (plant varieties);
e. concessions conferred by law, by administrative act or under a contract by a competent authority, including concessions to search for, develop, extract or exploit natural resources.

Any alteration of the form in which assets are invested or reinvested does not affect their character as investments.

2. The term “Returns” means the amounts yielded by investments and in particular, though not exclusively, shall include profits, dividends, interest, royalties, capital gains or any payments in kind related to an investment.
Returns shall enjoy the same treatment as the original investment.

3. The term “Investor” means:
a. any natural person having the nationality of a Contracting Party in accordance with its national legislation; or
b. a company or other legal entity incorporated or duly constituted in accordance with applicable national legislation of one Contracting Party and having its seat and conducting substantial business activities within the state territory of that Contracting Party who makes an investment in the state territory of the other Contracting Party.

4. The term "Territory" means in respect to:
a. the Republic of San Marino: the territory of the Republic of San Marino;
b. the Republic of Azerbaijan, the territory of the Republic of Azerbaijan, including the respective Caspian Sea sector, over which the Republic of Azerbaijan exercises, in accordance with its national legislation and international law, sovereign rights and jurisdiction.

Article 2
Promotion and Protection of Investments

1. Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions in its state territory for investments by investors of the other Contracting Party and in exercise of powers conferred by its national legislation shall admit such investments.

2. Each Contracting Party shall at all time accord in its state territory treatment to investments of investors of the other Contracting Party in accordance with its national legislation, including fair and equitable treatment and full and constant protection and security.

3. Each Contracting Party shall not impair by unreasonable, arbitrary or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment, or disposal of investments in its state territory of investors of the other Contracting Party.

4. Each Contracting Party shall not impose mandatory measures on investments by investors of the other Contracting Party concerning purchase of materials, means of production, operation, transport, marketing of its products or similar orders having unreasonable or discriminatory effects.

5. Each Contracting Party shall, within the framework of its national legislation, consider in good faith all applications for necessary permits in connection with investments in its state territory, including authorizations for engaging executives, managers, specialists and technical personnel of the investors' choice.

Article 3
Access to investor information and transparency

1. Host Contracting Party has the right to seek information from a potential investor or its home state about its corporate governance history and its practices as an investor, including in its home state. Host Contracting Party shall protect confidential business information they receive in this regard. Host Contracting Party may make the information provided available to the public in the community where the investment may be located, subject to the protection of confidential business information and to other applicable national legislation.

2. Each Contracting Party shall ensure that, to the extent possible, its laws, regulations, procedures, administrative rulings and judicial decisions of general application, as well as international agreements after their entry into force, which may affect the investments of investors of the other Party in its state territory, are promptly published, or otherwise made publicly available.

Article 4

Treatment of Investments

1. Investments made by investors of one Contracting Party in the state territory of the other Contracting Party, or returns related thereto, shall be accorded treatment no less favourable than the Host Contracting Party accords to the investments and returns made by its own investors or by investors of any third State, whichever is the most favourable to the investor.

2. Investors of one Contracting Party shall be accorded by the other Contracting Party, as regards the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investments, treatment no less favourable than the latter Contracting Party accords its own investors or to investors of any third State, whichever is the most favourable to the investor.

3. For the avoidance of doubt, the present Article shall apply only in respect of the kinds of treatment offered in Articles 2 to 8 of this Agreement, and shall not apply in respect of an investor's rights to submit disputes arising under this Agreement to any dispute settlement procedure.

Article 5

Exceptions

1. The provisions of this Agreement shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting Party the benefit of any treatment, preference or privilege by virtue of:
   a. any existing or future free trade area, customs union, common market or regional labour market agreement to which one of the Contracting Parties is or may become a party;
   b. any international agreement or arrangement relating wholly or partly to taxation; or
   c. any multilateral convention or treaty relating to investments, of which one of the Contracting Parties is or may become a party.

2. The provisions of this Agreement, except Articles 6, and 9 to 16 inclusive, shall not apply to taxation measures. Nothing in this Agreement affects the rights and obligations of either Contracting Party under any applicable bilateral or multilateral tax treaty.

Article 6

Expropriation, Compensation

1. Investments by investors of a Contracting Party in the state territory of the other Contracting Party shall not be expropriated, nationalized or subjected to any other measures having the effect, either directly or indirectly, equivalent to expropriation or nationalization (hereinafter referred to as "expropriation") except for a public and state interest, on a non-discriminatory basis, under due process of law and against the payment of prompt, adequate and effective compensation.

2. Such compensation shall amount to the fair market value of the expropriated investment at the time immediately before the expropriation was taken or became public knowledge, whichever is earlier.

3. Taking into account paragraph 2 of this Article such fair market value shall be expressed in a freely convertible currency on the basis of the market rate of exchange applicable for that currency on the day of transfer. Compensation shall also include interest at a commercial rate established on a market basis for the currency in question from the date of expropriation until the date of actual payment.

4. The investor whose investments are expropriated, shall have the right to prompt review by a State judicial or other competent authority of the Host Contracting Party of its case and of valuation of its investments in accordance with the principles set out in this Article.

Article 7

Compensation for losses

1. Investors of one Contracting Party whose investments in the state territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, a state of emergency, revolt, insurrection in the state territory of the latter Contracting Party, shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution,

indemnification, compensation or other settlement no less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or investors of any third State, whichever is the most favourable to the investor. These payments shall be effectively realizable, freely convertible and immediately transferable.

2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, an investor of one Contracting Party who, in any of the situations referred to in that paragraph, suffers a loss in the state territory of the other Contracting Party resulting from:
   a. requisitioning of its investment or a part thereof by the latter's armed forces or authorities; or
   b. destruction of its investment or a part thereof by the latter's armed forces or authorities, which was not required by the necessity of situation

   shall be accorded a prompt restitution, adequate and effective compensation for the loss sustained during the period of requisitioning as a result of destruction their property.

Article 8
Free Transfer

1. In accordance with its national legislation, each Contracting Party shall in good faith ensure to investors of the other Contracting Party the free transfer, into and out of its state territory, of payments in connection with an investment. Such payments shall include in particular, though not exclusively:
   a. the initial capital and additional amounts to maintain, develop or increase the investment;
   b. returns;
   c. proceeds obtained from the total or partial sale or disposal of an investment;
   d. the amounts required for payment of expenses which arise from the operation of the investment, such as payment of royalties and license fees or other similar expenses;
   e. compensation payable pursuant to Articles 6 and 7;
   f. payments in respect of management fees;
   g. payments arising out of the settlement of a dispute;
   h. payments in connection with contracts, including loan agreements;
   i. net earnings and other remuneration of personnel engaged from abroad working in connection with an investment.

2. Transfers referred to in paragraph 1 of this Article shall be made without any restriction or delay, in a freely convertible currency and at the applicable market rate of exchange applicable on the date of transfer in the currency to be transferred. If a market rate is unavailable the applicable rate of exchange shall be the most recent rate of exchange for conversion of currencies into Special Drawing Rights.

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2 of this Article, a Contracting Party may delay or prevent a transfer through the equitable, non-discriminatory and good faith application of measures ensuring investors' compliance with the Host Contracting Party's national legislation relating to
   a. the payment of taxes and dues;
   b. bankruptcy or insolvency proceedings, or the protection of the rights of creditors;
   c. criminal or penal offences; and
   d. ensuring compliance with orders or judgments of the courts or tribunals of the Host Contracting Party.

Article 9
Subrogation

Where a Contracting Party or its designated agency (guarantor) makes a payment under a guarantee it has accorded in respect of non-commercial risks of an investment in the state territory of the other Contracting Party, the Host Contracting Party shall recognize the assignment to the guarantor of all the rights and claims resulting from such an investment, and shall recognize that the guarantor is entitled to exercise such rights and enforce such claims to the same extent as the original investor.

Article 10
Consultations

The Contracting Parties agree to consult promptly, on the request of either, to resolve any dispute arising between them in connection with this Agreement, or to review any matter relating to the implementation or application of this Agreement or to study any other issue that may arise from this Agreement. Such consultations shall be held between the competent authorities of the Contracting Parties at a place and at a time agreed upon by the Contracting Parties through diplomatic channels.

Article 11
Denial of Benefits

1. A Contracting Party may deny the benefits of this Agreement, including the right to commence or to continue dispute settlement proceedings, to an investor of the other Contracting Party and to the investments of that investor, if:
   a. the investor is owned or controlled by persons having the nationality of a State that is not a Contracting Party or of the denying Party; or
   b. the investor conducts no substantial business activities in the state territory of the other Contracting Party.

2. For the avoidance of doubt, once exercised, such denial may apply to all or only specified investors or investments of investors, and whether existing or future investors or investments.

Article 12
Settlement of disputes between an Investor and the Host Contracting Party

1. Any dispute between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party concerning an alleged violation of one or more of the provisions of this Agreement in respect of an investment in the state territory of the latter Contracting Party shall, if possible, be settled amicably. Before an investor may submit a dispute to arbitration under this Article, the disputing parties shall, in good faith, hold negotiations. The place of the negotiations shall be the capital city of the Contracting Party to the dispute unless the disputing parties otherwise agree. An investor's right to submit a dispute to dispute settlement procedures set out in paragraph 2 of this Article, shall not be frustrated or denied merely by the refusal of the Contracting Party to the dispute to participate in negotiations.

2. If a dispute referred to in paragraph 1 of this Article, cannot be settled amicably within six months from the date of request for amicable settlement, the investor concerned may submit the dispute to international arbitration. Unless any other mechanism is agreed for the resolution of the dispute, which shall prevail, the investor has the choice of submitting the case either to:
   a. the competent State courts of the Contracting Party in whose state territory the investment is made; or
   b. the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), established pursuant to the Convention on the Settlement of Investment Disputes

between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington on 18 March 1965 (hereinafter referred to as the "Centre"), in the event that both Parties have become a party to the Convention; or

c. an ad hoc arbitration tribunal, which unless otherwise agreed upon by the parties to the dispute, is to be established under the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

3. An investor who has already submitted a claim concerning the conduct or measure of the Contracting Party that is alleged to give rise to the dispute to the competent State courts of the Contracting Party or to any other previously agreed dispute settlement procedures, shall not be entitled to submit the dispute to international arbitration as offered in paragraph 2 of this Article.

4. Neither of the Contracting Parties, which is a party to a dispute, can raise an objection, at any phase of the arbitration procedure or of the execution of an arbitral award, on account of the fact that the investor, which is the opposing party of the dispute, had received an indemnification covering a part or the whole of its losses by virtue of an insurance.

5. Dispute shall be resolved in accordance with law, applying the terms of this Agreement, the national legislation of the Contracting Party to the dispute, and principles of public international law.

6. Such award shall be final and binding for the parties to the dispute and shall be executed according to national legislation.

Article 13

Settlement of disputes between the Contracting Parties

1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled through negotiations.

2. If the dispute cannot thus be settled within six (6) months, following the date on which such negotiations were requested by either Contracting Party, it shall at the request of either Contracting Party be submitted to an Arbitral Tribunal constituted in accordance with this Article.

3. Such an Arbitral Tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two (2) months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one member of the Tribunal. Those two members shall then select a national of a third State who on approval by the two Contracting Parties shall be appointed Chairman of the Tribunal. The Chairman shall be appointed within four (4) months from the date of appointment of the other two members.

4. If within the periods specified in paragraph 3 of this Article the necessary appointments have not been made, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the International Court of Justice to make any necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or is otherwise prevented from discharging the said function, the Member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party or is not otherwise prevented from discharging the said function, shall be invited to make the necessary appointments.

5. The Arbitral Tribunal shall determine its own rules of procedure.

   The Arbitral Tribunal shall reach its decision on the basis of this Agreement and in accordance with international law applicable between the Contracting Parties.

   The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes. The decisions of the Tribunal shall be final and binding on both Contracting Parties.

   Each Contracting Party shall bear the costs of the member appointed by that Contracting Party and of its representation at the arbitral proceedings. Both Contracting Parties shall assume an equal share of the cost of the Chairman, as well as other common costs.

Article 14

Application of other Rules

If the provisions of national legislation of either Contracting Party or obligations between the Contracting Parties under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties, in addition to this Agreement contain a regulation, whether general or specific, entitling investments made by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by this Agreement,

such provisions shall, to the extent that they are more favourable to the investor, prevail over this Agreement.

Article 15
Application of the Agreement

The provisions of this Agreement shall apply to investments made by investors of one Contracting Party prior to as well as after the date of entry into force of this Agreement, but shall not apply to any dispute concerning an investment which arose, or any claim, which was settled before entry into force of this Agreement.

Article 16
Additions and Amendments

Any additions and amendments may be made to this Agreement by mutual consent of the Contracting Parties. Such additions and amendments shall be made in a form of separate protocols being an integral part of this Agreement and shall enter into force in accordance with the procedure set forth in Article 17 of this Agreement.

Article 17
Entry into Force, Duration and Termination

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day following the date of receiving through diplomatic channels of the last written notifications on fulfillment by the Contracting Parties of the internal procedures necessary to this end.

2. This Agreement shall remain in force an initial period of ten (10) years. Thereafter it shall continue in force until the expiration of twelve months from any date on which either Contracting Party shall have given written notice of termination, through diplomatic channels, the other Contracting Party.

3. In respect of investment made prior to the date of termination of this Agreement the provisions of Articles 1 to 16 shall remain in force for a further period of ten (10) years from the date of termination of this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives, duly authorized thereto, have signed the present Agreement.

Done at New York on the 25 September 2015 in two originals in the Italian, Azerbaijani, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation and application, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of San Marino	**For the Government of the Republic of Azerbaijan**
Pasquale Valentini	**Elmar Maharram oglu Mammadyarov**
Minister of Foreign Affairs	Minister of Foreign Affairs

ACCORDO

tra
il Governo della Repubblica di San Marino
e
il Governo della Repubblica di Azerbaijan
sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica di Azerbaijan, qui di seguito denominati le “Parti Contraenti”,

DESIDERANDO intensificare la cooperazione economica a vantaggio reciproco di entrambe le Parti Contraenti e garantire eque condizioni per gli investimenti di investitori di una Parte Contraente nel territorio dello stato dell’altra Parte Contraente,

RICONOSCENDO che la promozione dei flussi di investimento internazionali e la protezione degli investimenti di una Parte Contraente nel territorio dell’altra Parte Contraente, sulla base del presente Accordo, contribuiranno a stimolare le iniziative economiche,

DESIDERANDO realizzare tali obiettivi in modo coerente con la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente e con la promozione di uno sviluppo sostenibile,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per “investimento” si intende ogni tipo di bene creato o acquisito direttamente da un investitore di una Parte Contraente interamente o esclusivamente nel territorio dell’altra Parte Contraente, in conformità con la legislazione nazionale di quest’ultima, compresi, in particolare, ma non esclusivamente:
   a. beni mobili e immobili o diritti di proprietà quali ipoteche, vincoli, pegni, locazioni, usufrutti e diritti analoghi;

b. una società, ovvero azioni, titoli o altre forme di partecipazione in una società e obbligazioni;
c. denaro, diritti di credito o diritti a prestazioni in forza di un contratto aventi valore finanziario;
d. diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore e diritti connessi, diritti di integrare topografie di circuiti integrati e database, diritti delle invenzioni, modelli di utilità, disegni industriali e indicazioni geografiche, denominazioni commerciali), processi tecnici, know-how (segreti commerciali) e diritti di selezione di invenzioni (varietà vegetali);
e. concessioni conferite per legge, provvedimento amministrativo o ai sensi di un contratto di un'autorità competente, ivi comprese concessioni per attività di ricerca, sviluppo, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

Eventuali modifiche della forma in cui i beni sono investiti o reinvestiti non inficiano il loro carattere di investimento.

2. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da investimenti compresi in particolare, ma non esclusivamente, profitti, dividendi, interessi, canoni, plusvalenze o pagamenti in natura correlati a un investimento.
   I redditi godono dello stesso trattamento previsto per gli investimenti originali.

3. Per "investitore" si intende:
   a. una persona fisica avente la nazionalità di una Parte Contraente in conformità con le sue leggi nazionali; o
   b. una società o altra entità giuridica registrata o debitamente costituita in conformità con la legislazione nazionale applicabile di una Parte Contraente, che ha sede ed attività sostanziali sul territorio della Parte Contraente, che fa un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente.

4. Per "territorio" si intende, con riguardo a:
   a. la Repubblica di San Marino: il territorio della Repubblica di San Marino;
   b. la Repubblica di Azerbaijan: il territorio della Repubblica di Azerbaijan, ivi compresa la rispettiva parte del Mar Caspio sulla quale la Repubblica di Azerbaijan esercita diritti sovrani e ha giurisdizione conformemente alla propria legge nazionale e al diritto internazionale.

Articolo 2

Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggia e crea condizioni favorevoli nel proprio territorio per gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente e consente tali investimenti nell'esercizio dei poteri conferiti dalla propria legislazione nazionale.

2. Ciascuna Parte Contraente accorda in ogni momento agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente nel proprio territorio un trattamento conforme alla propria legislazione nazionale, compresi un trattamento giusto ed equo e una piena e costante protezione e sicurezza.

3. Ciascuna Parte Contraente non ostacola con provvedimenti irragionevoli, arbitrari o discriminatori la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o la cessione degli investimenti nel proprio territorio da parte di investitori dell'altra Parte Contraente.

4. Ciascuna Parte Contraente non impone misure obbligatorie nei confronti degli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente relativamente all'acquisto di materiali, mezzi di produzione, attività, trasporto, nonché alla commercializzazione dei suoi prodotti od ordini analoghi che abbiano effetti irragionevoli o discriminatori.

5. Ciascuna Parte Contraente, nel quadro della propria legislazione nazionale, esamina in buona fede tutte le richieste di permessi necessari agli investimenti nel proprio territorio, comprese le autorizzazioni per l'assunzione di dirigenti, amministratori, personale specializzato e tecnico scelti dagli investitori.

Articolo 3

Accesso alle informazioni sugli investitori e trasparenza

1. La Parte Contraente ospitante ha il diritto di richiedere informazioni a un potenziale investitore o al suo Stato di origine in merito alla storia del governo societario dell'investitore e alle sue attività di investitore, anche nello Stato di origine. La Parte Contraente ospitante è tenuta a tutelare le informazioni commerciali riservate ricevute a tale riguardo. La Parte Contraente ospitante può rendere disponibili le informazioni ricevute al pubblico nella comunità in cui l'investimento può essere situato, a

condizione che sia garantita la tutela delle informazioni commerciali riservate e fatte salve altre leggi nazionali applicabili.

2. Ciascuna Parte Contraente garantisce, nella misura del possibile, che le proprie leggi, i regolamenti, le procedure, le decisioni amministrative e giudiziarie di applicazione generale, nonché gli accordi internazionali entrati in vigore, che possono avere effetto sugli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte, siano prontamente pubblicati o altrimenti resi disponibili al pubblico.

Articolo 4
Trattamento degli investimenti

1. Agli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente o ai redditi ad essi correlati è accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato dalla Parte Contraente ospitante agli investimenti e ai redditi dei propri investitori o di investitori di qualsiasi Stato terzo, secondo quale sia il trattamento più favorevole all'investitore.

2. Ciascuna Parte Contraente accorda agli investitori dell'altra Parte Contraente, con riguardo alla gestione, al mantenimento, all'uso, al godimento o alla cessione dei propri investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello accordato dalla Parte Contraente per ultima menzionata ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato terzo, secondo quale sia il trattamento più favorevole all'investitore.

3. Per evitare dubbi, il presente Articolo si applica esclusivamente ai tipi di trattamento previsti dagli Articoli da 2 a 8 del presente Accordo e non si applica ai diritti di un investitore di sottoporre le controversie insorte ai sensi del presente Accordo a una procedura di risoluzione delle controversie.

Articolo 5
Eccezioni

1. Le disposizioni del presente Accordo non vanno intese come obbligo nei confronti di una Parte Contraente di estendere agli investitori dell'altra Parte Contraente il beneficio di un trattamento, una preferenza o un privilegio in virtù di:
   a. accordi esistenti o futuri in materia di area di libero scambio, unione doganale, mercato comune o accordi regionali sul mercato del lavoro di cui una delle Parti Contraenti è o può divenire parte;

b. accordi o intese internazionali riguardanti, in toto o in parte, la tassazione; o
c. convenzioni o trattati multilaterali in materia di investimenti, di cui una delle Parti Contraenti è o può divenire parte.

2. Le disposizioni del presente Accordo, ad eccezione dell'Articolo 6 e degli Articoli da 9 a 16 compreso, non si applicano ai provvedimenti in materia di tassazione. Nessuna disposizione del presente Accordo inficia i diritti e gli obblighi di ciascuna Parte Contraente ai sensi di una convenzione fiscale bilaterale o multilaterale applicabile.

Articolo 6
Esproprio, risarcimento

1. Gli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente non possono essere espropriati, nazionalizzati né essere soggetti a provvedimenti che hanno, direttamente o indirettamente, un effetto equivalente all'esproprio o alla nazionalizzazione (di seguito denominati "esproprio") se non per fini di interesse pubblico e nazionale, su base non discriminatoria, nel dovuto rispetto della legge e dietro tempestivo, adeguato ed effettivo risarcimento.

2. Tale risarcimento è pari al valore equo di mercato dell'investimento espropriato alla data immediatamente precedente a quella in cui l'esproprio è stato effettuato o è stato reso pubblico, se questa data è precedente.

3. Considerando il comma 2 del presente Articolo, tale valore equo di mercato è espresso in una valuta liberamente convertibile sulla base del tasso di cambio sul mercato applicabile a tale valuta alla data di trasferimento. Il risarcimento comprende anche gli interessi calcolati a un tasso commerciale stabilito su una base di mercato per la valuta in questione, a decorrere dalla data di esproprio fino a quella di effettivo pagamento.

4. L'investitore cui sono espropriati gli investimenti ha diritto a un sollecito esame del proprio caso e della stima del suo investimento da parte di un'autorità giudiziaria pubblica o di un'altra autorità competente della Parte Contraente ospitante, conformemente ai principi di cui al presente Articolo.

Articolo 7

Risarcimento per perdite

1. Qualora gli investimenti effettuati dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente subiscano perdite a causa di una guerra o altro conflitto armato, stato di emergenza, rivolta o insurrezione nel territorio della Parte Contraente per ultima menzionata, questa accorda a tali investitori un trattamento relativo alla restituzione, indennizzo, risarcimento o altra liquidazione non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato terzo, secondo quale sia il trattamento più favorevole per l'investitore. I pagamenti devono essere effettivamente realizzabili, liberamente convertibili e immediatamente trasferibili.

2. Fatto salvo il comma 1 del presente Articolo, agli investitori di una Parte Contraente che, in una delle circostanze riferite in detto comma, subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a seguito:
   a. della requisizione del proprio investimento o di parte di esso a opera delle forze armate o delle autorità di quest'ultima Parte Contraente; o
   b. della distruzione del proprio investimento o di parte di esso ad opera delle forze armate o delle autorità di quest'ultima Parte Contraente che non era richiesta dalla necessità della situazione,

   è accordata una restituzione tempestiva, adeguata ed effettiva delle perdite avute durante il periodo della requisizione a seguito della distruzione della sua proprietà.

Articolo 8

Libero trasferimento

1. In conformità con la sua legislazione nazionale, ciascuna Parte Contraente garantisce in buona fede agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento dei pagamenti in entrata e in uscita dal proprio territorio relativi a un investimento. Tali pagamenti comprendono in particolare, ma non esclusivamente:
   a. il capitale iniziale e le quote aggiuntive per mantenere, sviluppare o incrementare l'investimento;
   b. i redditi;
   c. i proventi ottenuti dalla vendita totale o parziale o dalla cessione di un investimento;
   d. le somme necessarie per il pagamento delle spese derivanti dalla gestione dell'investimento, come il pagamento di canoni e licenze o altre spese analoghe;

e. i pagamenti di risarcimenti ai sensi degli Articoli 6 e 7;
f. i pagamenti relativi alle spese di gestione;
g. i pagamenti derivanti dalla risoluzione di una controversia;
h. i pagamenti dovuti per contratto, compresi accordi di prestito;
i. i redditi netti e altri compensi del personale impiegato dall'estero e operante per un investimento.

2. I trasferimenti di cui al comma 1 del presente Articolo devono essere effettuati senza alcuna restrizione o ritardo, in una valuta liberamente convertibile e al tasso di cambio vigente sul mercato applicabile alla data di trasferimento nella valuta da trasferire. Se non è disponibile alcun tasso di mercato, il tasso di cambio applicabile sarà quello più recente per la conversione delle valute in Diritti Speciali di Prelievo.

3. Fermi restando i commi 1 e 2 del presente Articolo, una Parte Contraente può ritardare o impedire un trasferimento applicando in maniera equa, non discriminatoria e in buona fede misure che assicurino il rispetto da parte dell'investitore della legislazione nazionale della Parte Contraente ospitante relativa a
   a. pagamento di imposte e dazi;
   b. procedure fallimentari o concorsuali o tutela dei diritti dei creditori;
   c. reati penali; e
   d. garanzia del rispetto degli ordini o delle sentenze delle corti o dei tribunali della Parte Contraente ospitante.

Articolo 9
Surrogazione

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua agenzia designata (garante) effettui un pagamento in forza di una garanzia concessa per i rischi non commerciali di un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, la Parte Contraente ospitante riconosce l'assegnazione al garante di tutti i diritti e i crediti derivanti da tale investimento, e riconosce che il garante è autorizzato a esercitare tali diritti e a ottenere il recupero dei crediti nella stessa misura dell'investitore originario.

Articolo 10
Consultazioni

Le Parti Contraenti concordano di consultarsi tempestivamente, su richiesta di una di esse, per risolvere qualsiasi controversia che insorga fra di esse in relazione al presente Accordo

o per rivedere una questione relativa all'attuazione o applicazione del presente Accordo, ovvero per esaminare qualsiasi altra questione che potrebbe scaturire dal presente Accordo. Tali consultazioni avvengono fra le autorità competenti delle Parti Contraenti in luogo e data da concordarsi tra le Parti Contraenti attraverso i canali diplomatici.

Articolo 11

Rifiuto di accordare benefici

1. Una Parte Contraente può rifiutare di accordare i benefici del presente Accordo, compreso il diritto di avviare o proseguire procedimenti di risoluzione delle controversie, a un investitore dell'altra Parte Contraente e agli investimenti di detto investitore, se:
   a. l'investitore è di proprietà o sotto il controllo di persone che hanno la nazionalità di uno Stato che non è Parte Contraente o della Parte che rifiuta di accordare i benefici; o
   b. l'investitore non svolge alcuna attività commerciale sostanziale nel territorio dell'altra Parte Contraente.

2. Per evitare dubbi, una volta esercitato, tale rifiuto si può applicare a tutti o solo a determinati investitori o investimenti effettuati da investitori e agli investitori o investimenti esistenti o futuri.

Articolo 12

Composizione di controversie tra un investitore e la Parte Contraente ospitante

1. Qualsiasi controversia tra un investitore di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente riguardo alla presunta violazione di una o più disposizioni del presente Accordo in merito a un investimento nel territorio della Parte Contraente per ultima menzionata è composta, se possibile, in via amichevole. Prima che un investitore sottoponga una controversia ad arbitrato ai sensi del presente Articolo, le parti alla controversia devono consultarsi in buona fede. I negoziati si svolgono nella capitale della Parte Contraente interessata, salvo diversamente concordato dalle parti alla controversia. Il diritto di un investitore di sottoporre una controversia alle procedure di composizione di cui al comma 2 del presente Articolo non può essere ostacolato o negato solamente perché la Parte Contraente che è parte alla controversia si rifiuta di partecipare ai negoziati.

2. Qualora una controversia di cui al comma 1 del presente Articolo non possa essere risolta per via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione amichevole, l'investitore interessato può sottoporre la controversia ad arbitrato internazionale. Se non si concorda nessun altro meccanismo per la composizione della controversia, che deve prevalere, l'investitore può scegliere di sottoporre il caso a:
   a. i tribunali nazionali competenti della Parte Contraente nel cui territorio è effettuato l'investimento; o
   b. il Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti (ICSID), istituito dalla Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti tra gli Stati e i Cittadini di altri Stati, aperta alla firma il 18 marzo 1965 a Washington (qui di seguito il "Centro"), qualora entrambe le Parti siano divenute parte alla Convenzione; o
   c. un tribunale arbitrale *ad hoc*, che, salvo diversamente concordato dalle Parti, deve essere costituito in conformità con il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).

3. Un investitore, che abbia già presentato ai tribunali nazionali competenti della Parte Contraente o a qualsiasi altra procedura di composizione delle controversie precedentemente concordata un ricorso riguardo alla condotta o al provvedimento della Parte Contraente che si presume abbia dato origine alla controversia, non è autorizzato a sottoporre la controversia all'arbitrato internazionale come espresso nel comma 2 del presente Articolo.

4. Nessuna Parte Contraente che sia parte a una controversia può sollevare, in nessuna fase della procedura di arbitrato o dell'esecuzione di una decisione arbitrale, l'obiezione sul fatto che l'investitore, che rappresenta la controparte nella controversia, abbia ricevuto un indennizzo a copertura della totalità o di una parte delle sue perdite in virtù di una garanzia.

5. La controversia è risolta conformemente alla legge, in applicazione dei termini del presente Accordo, della legislazione nazionale della Parte Contraente che è parte alla controversia e dei principi di diritto internazionale.

6. La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti alla controversia ed è eseguita conformemente alla legislazione nazionale.

Articolo 13

Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Ogni controversia tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo è composta, per quanto possibile, mediante negoziati.

2. Nel caso in cui non si giunga alla composizione entro i sei (6) mesi successivi alla data di richiesta di negoziati presentata da una Parte Contraente, la controversia va sottoposta, su richiesta di una delle Parti Contraenti, a un Tribunale Arbitrale costituito conformemente al presente Articolo.

3. Tale Tribunale deve essere costituito per ogni singolo caso nel modo seguente: entro due (2) mesi dal ricevimento della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nomina un membro del Tribunale. I due membri eletti scelgono un cittadino di uno Stato terzo che, dopo approvazione delle due Parti Contraenti, viene nominato Presidente del Tribunale. Il Presidente va nominato entro quattro (4) mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4. Se le nomine necessarie non sono effettuate entro i termini di cui al comma 3 del presente Articolo, ciascuna Parte Contraente può, in mancanza di qualsiasi altro accordo, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a provvedere alle nomine necessarie. Se il Presidente è cittadino di una delle Parti Contraenti o non può espletare tale funzione per qualsiasi altro motivo, l'invito a provvedere alle nomine necessarie è rivolto al membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti o che non sia impossibilitato ad espletare tale funzione per qualsiasi altro motivo.

5. Il Tribunale Arbitrale stabilisce il proprio regolamento procedurale.

   Il Tribunale Arbitrale decide sulla base del presente Accordo e conformemente alle norme del diritto internazionale applicabili fra le Parti Contraenti.

   Il Tribunale Arbitrale decide a maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti per entrambe le Parti Contraenti.

   Ciascuna Parte Contraente sostiene le spese relative al membro nominato da tale Parte Contraente e alla propria rappresentanza nei procedimenti arbitrali. Le spese

per l'attività del Presidente e le altre spese comuni sono a carico delle Parti Contraenti in uguale misura.

Articolo 14
Applicazione di altre norme

Qualora le disposizioni della legislazione nazionale di ciascuna Parte Contraente o gli obblighi fra le Parti Contraenti ai sensi del diritto internazionale già esistenti o insorte successivamente tra le Parti Contraenti in aggiunta al presente Accordo contengano una norma, generale o specifica, che conferisca agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente il diritto a un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, tali disposizioni prevalgono sul presente Accordo, se più favorevoli all'investitore.

Articolo 15
Applicazione dell'Accordo

Le disposizioni del presente Accordo si applicano agli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente prima e dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo, ma non si applicano alle controversie relative a un investimento sorte, o alle richieste risolte prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 16
Aggiunte ed emendamenti

Eventuali aggiunte ed emendamenti al presente Accordo possono essere apportati su reciproco consenso delle Parti Contraenti. Tali aggiunte ed emendamenti sono redatti sotto forma di protocolli separati che formano parte integrante del presente Accordo ed entrano in vigore secondo quanto disposto dall'Articolo 17 del presente Accordo.

Articolo 17
Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente Accordo entra in vigore il trentesimo (30°) giorno dalla data di ricevimento, attraverso i canali diplomatici, dell'ultima notifica scritta circa l'avvenuto espletamento delle formalità interne necessarie a tale uopo da parte delle Parti Contraenti.

2. Il presente Accordo resta in vigore per un periodo iniziale di dieci (10) anni. In seguito, l'Accordo continua a essere valido fino allo scadere dei dodici mesi successivi alla data in cui una Parte Contraente ha effettuato, tramite i canali diplomatici, una notifica scritta di denuncia all'altra Parte Contraente.

3. Per gli investimenti effettuati prima della data di denuncia del presente Accordo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 16 restano in vigore per un ulteriore periodo di dieci (10) anni a partire dalla data di denuncia del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati a tale fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a New York il 25 settembre 2015, in due originali nelle lingue italiana, azera e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevale il testo in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica di San Marino	**Per il Governo della Repubblica di Azerbaijan**
Pasquale Valentini	**Elmar Maharram oglu Mammadyarov**
Segretario di Stato per gli Affari Esteri	Ministro degli Affari Esteri